

COMUNE DI PIETRANICO

(Provincia di Pescara)

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / Del 24-03-20

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità ;

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che stabilisce che per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è il Presidente della Regione che *"adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per l'evolversi della situazione epidemiologica"*;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'articolo 2, che così dispone *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"* ed l'articolo 3, comma 2, che così dispone: *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."*;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che testualmente dispone: *“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 09 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che testualmente dispone: *“sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 ed in particolare l'articolo 1, che stabilisce ulteriori misure urgenti di contenimento al fine di limitare il contagio da COVID-19 sul territorio nazionale;

visto il DPCM 22 marzo 2020 che prevede ulteriori restrizioni delle attività sull'intero territorio nazionale , autorizzando la prosecuzione delle stesse limitatamente ai servizi essenziali , indicati analiticamente in allegato elenco;

Dato atto che le citate disposizioni comportano l'obbligo, per tutti i Cittadini, di limitare gli spostamenti dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, alle specifiche necessità individuate, autocertificando tali necessità per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;

Ritenuto di adottare le seguenti misure di contenimento, volte a specificare le misure dettate dalla citata normativa nazionale e nel rispetto dei provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID – 19 nel Comune amministrato dallo scrivente Sindaco:

ORDINA

Alla cittadinanza il divieto di uscire da casa ad eccezione dei casi già disciplinati dal DPCM 8 marzo 2020 e quindi per motivi di:

- **Comprovate esigenze lavorative;**
- **Assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);**
- **Situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020);**
- **Motivi di salute.**

Si rammenta inoltre di portare con se l'apposito modulo scaricabile dal sito ministeriale compilabile, da esibire in caso di controlli secondo la nuova versione: il soggetto controllato dovrà dichiarare di:

- A) **Non trovarsi in quarantena;**
- B) **non essere risultato positivo al test COVID.19**

Ed

in attuazione del divieto di spostamento dal proprio domicilio, dalla propria residenza o dalla propria dimora, ad eccezione delle specifiche necessità normativamente come sopra individuate;

FA divieto

- 1 di creare assembramenti** in luoghi pubblici o aperti al pubblico; **in caso di inottemperanza al divieto di assembramento è prevista una ammenda fino ad euro 5.000,00;**
- 2 di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate a piedi o in bicicletta** o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente; al fine di attuare la disposizione di cui al precedente punto n. 1, codesta amministrazione **dispone la chiusura di tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico**, giardini pubblici o aperti al pubblico, impianti sportivi o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- 3** recarsi in campagna con mezzi da lavoro ad eccezione dei casi autorizzati per imprese agricole;
- 4** uscire e/o entrare dal Comune se non nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali; in particolare è fatto **divieto ai soggetti non residenti provenienti da altro comune o dall'estero di fare rientro in seconde case ubicate all'interno del Comune di Pietranico, con obbligo di preventiva segnalazione al medico di medicina generale che adotterà il protocollo sanitario sottoponendo a test sanitari gli interessati , con divieto di contatti sociali; i trasgressori saranno segnalati alle forze dell'ordine per l'adozione dei provvedimenti di competenza;**
- 5** è consentito uscire a piedi per il solo tempo necessario a consentire l'assolvimento dei bisogni fisiologici degli animali di proprietà , sempre restando nel raggio di 100 metri di distanza da casa;
- 6** a tutti i Cittadini, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali **ad un solo componente del nucleo familiare**, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. **La spesa sarà consentita unicamente fino al piu' vicino centro di approvvigionamento da casa o dal luogo di lavoro.**

inoltre, per effetto delle ultime restrizioni ministeriali sono :

SOSPESE

- le attività degli uffici pubblici, ad eccezione di quelli relativi a **servizi essenziali e/o di Pubblica utilità**;
 - le attività artigianali non di emergenza e/o collegate a Filiere produttive;
 - i mercati in luogo aperto non coperti;
 - i servizi di approvvigionamento di alimenti (pane e prodotti freschi) mediante sistema del porta a porta (ambulanti alla guida di furgoni)
 - le attività inerenti ai servizi alla persona;
- viene inoltre disposta la :

CHIUSURA

- degli studi professionali salvo che per urgenze e/o scadenze improrogabili;
- delle strutture ricettive ad eccezione quelle relative all'emergenza COVID , ragion per cui gli ospiti dovranno rilasciarle entro 72 ore;**
- dei cimiteri e dei servizi cimiteriali

viene altresì

DISPOSTO

- il fermo dei cantieri su tutto il territorio comunale;

Resta aperta la farmacia, restando in ogni caso garantite le distanze di sicurezza interpersonale di 1 metro.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale del Comune e verrà trasmessa alle forze dell'ordine competenti del territorio

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 24/03/2020 al 03/04/2020, salvo proroga dell'efficacia dei seguenti :

DPCM del 09 /03/2020 e del DPCM dell'11/03/2020 e del dpcm del 22.3.2020 e fino a nuovo provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Pietranico, lì 24-03-20

IL SINDACO
DEL BIONDO FRANCESCO

